

## Divieto di retribuzione per l'amministratore di sostegno

### L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PUÒ RICHIEDERE IL CHE IL SUO INCARICO SIA RETRIBUITO?

No. L'art. 411 c.c. estende all'amministratore di sostegno l'applicabilità dell'art. 379 c.c., che statuisce il principio della gratuità dell'incarico. L'amministratore di sostegno non può, quindi, percepire alcun compenso per l'incarico, e può solo essergli riconosciuto un rimborso per le spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico stesso. Il medesimo art. 379 del c.c., tuttavia, prevede, in casi di particolare complessità nella gestione dell'amministrazione e in relazione all'entità del patrimonio del beneficiario, la possibilità per il Giudice Tutelare di assegnare all'amministratore di sostegno un equo indennizzo..

Per maggiori info  
[www.anffas.net](http://www.anffas.net)

